



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E
DELLA QUALITA'

SACO X

SACO - AOO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0015048 - 06/10/2009

Roma, 06 OTT. 2009

Regioni e Province Autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

OGGETTO: Comitato Permanente "Legislazione Agricoltura Biologica", tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 settembre 2009 – art. 37 reg. (CE) n. 834/07.

Membri Comitato Consultivo Agricoltura
Biologica ed Ecocompatibile

Membri Gruppo Lavoro Vino biologico

ICQRF
CONQUA I
PROPE III
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

CODEX
Via Duca degli Abruzzi, 41
95048 Scordia (CT)

ANCCP
Via Rombon, 11
20134 Milano

Con la presente nota si informano gli Enti in indirizzo sulle determinazioni più importanti raggiunte nel corso del Comitato in oggetto.

1) Norme di attuazione per la produzione di vino biologico: documento di lavoro – scambio di vedute.

La Commissione ha presentato un documento di lavoro già illustrato nel precedente SCOF del 29 - 30 giugno 2009 relativamente al quale diversi Stati membri, tra cui l'Italia, avevano inviato commenti ed osservazioni scritte.

Nel corso della riunione sono stati affrontati gli argomenti sotto riportati per i quali la Commissione ha ritenuto opportuno conoscere il parere di tutti gli Stati membri:

- struttura della proposta di regolamento sul vino come modifica del regolamento (CE) n. 889/08 o come regolamento redatto nell'ambito dell'OCM vino;
- campo di applicazione;
- lista positiva o negativa delle tecniche utilizzabili per la vinificazione;
- doppia etichettatura per "vino biologico" e per "vino da uve biologiche" in relazione al contenuto di SO₂;
- adeguatezza della data di applicazione del regolamento al 1° luglio 2010;
- contenuto di SO₂;
- arricchimento;
- additivi ed ausiliari di fabbricazione.

In relazione al primo argomento tutti i delegati hanno espresso parere favorevole alla stesura di un regolamento "vino" che modifichi alcuni articoli ed allegati del reg. (CE) n. 889/08 adattandolo in tal modo alla produzione del vino biologico.

Rispetto al campo di applicazione sono state avanzate diverse ipotesi tra cui quella della delegazione italiana di comprendere nello scopo del regolamento tutte le categorie di prodotti di cui all'allegato IV del reg. (CE) n. 479/2008. Tale ipotesi è stata considerata la più plausibile da parte della Commissione.

Per quanto riguarda la possibilità di prevedere una lista positiva o negativa delle tecniche utilizzabili per la vinificazione biologica, la grande maggioranza delle delegazioni presenti si sono espresse a favore di una lista positiva. Il presidente dello SCOF, commentando il punto di vista delle delegazioni su questo aspetto, ha affermato che la Commissione, per questioni legate a ragioni di chiarezza giuridica, preferirebbe invece l'approccio basato su una lista negativa, un elenco cioè di tecniche non consentite per la vinificazione biologica.

Riguardo alla proposta di doppia etichettatura per "vino biologico" e per "vino da uve biologiche" in relazione al contenuto di SO₂, i delegati si sono espressi a favore di una unica etichettatura per il "vino biologico".

Tale approccio è stato motivato dall'esigenza di chiarezza nei confronti del consumatore che potrebbe essere confuso dalla presenza sul mercato di vini con diverse etichette recanti il termine "biologico" senza alcuna possibilità di coglierne le differenze qualitative.

Su tale punto il rappresentante della Commissione, pur mostrando l'intento di escludere la possibilità di doppia etichettatura nella prossima revisione del documento di lavoro, ha fatto presente che in ogni caso si dovrà discutere sulla possibilità di considerare l'attività degli operatori che intendono utilizzare per la vinificazione uva biologica.

Tutte le delegazioni si sono dichiarate favorevoli alla data di applicazione del regolamento vino fissa nel documento di lavoro al 1° luglio 2010; molte hanno fatto presente che sarà opportuno prevedere un periodo di transizione adeguato alle particolari realtà della produzione vinicola.

Sulla concentrazione di anidride solforosa nel vino biologico sono emerse visioni molto contrastanti. Alcuni Stati membri tra cui la Germania e l'Olanda si sono espressi a favore di una uniformità tra il contenuto di anidride solforosa prevista dalla regolamentazione OCM vino e quello da prevedere nel regolamento per il vino biologico. Altri stati membri tra cui l'Italia si sono espressi invece a favore di una riduzione del contenuto di anidride solforosa pari al 50% (Italia), 30% (Spagna) 20% Francia, 5-10% Slovacchia. Altri hanno proposto di fissare un

contenuto di anidride solforosa per il vino biologico in valore assoluto e non come percentuale del quantitativo di anidride solforosa consentita dall'OCM vino.

Per l'arricchimento del vino le delegazioni in modo unanime hanno fatto presente che tutti i prodotti previsti: saccarosio, mosto concentrato e mosto rettificato concentrato debbano essere di origine biologica. A questo proposito alcune delegazioni tra cui l'Italia hanno fatto presente che la possibilità di produrre mosti rettificati concentrati è legata esclusivamente alla possibilità di utilizzare per il mosto le resine a scambio ionico attualmente non consentite dalla regolamentazione comunitaria.

In relazione all'ultimo argomento riguardante le tecniche, gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione molte sono state le richieste avanzate dagli Stati membri. Tutti ad esempio hanno richiesto di consentire la pratica della microfiltrazione vietando invece la tecnica della ultrafiltrazione e della nanofiltrazione.

A termine della lunga discussione la Commissione ha invitato gli Stati membri che non avessero ancora trasmesso le osservazioni ad inviarle entro il 25 settembre. Le posizioni degli Stati membri verranno riportate in un quadro sinottico da analizzare nella prossima discussione prevista per il 19 – 20 ottobre 2009.

Il documento di lavoro che verrà discusso in tale data sarà aggiornato, da parte della Commissione, in relazione alle modifiche suggerite e condivise dagli Stati membri.

2) Notifiche di irregolarità tra stati membri.

Nel corso della riunione in oggetto la delegazione Italiana è stata chiamata a fornire indicazioni circa le numerose notifiche di irregolarità ricevute da altri Stati membri e per le quali non si è dato risposta attraverso il sistema OFIS entro i tempi previsti.

Inoltre le delegazioni di Germania e Austria hanno chiesto all'Italia informazioni circa l'attività di una ditta italiana, oggetto di numerose notifiche, sospesa fino al 31 agosto 2009 dall'organismo di controllo.

La delegazione italiana, nel far presente le difficoltà dell'attuale sistema di notifica, rilevate anche nel corso di una visita effettuata da una delegazione tedesca nel mese di maggio 2009, ha comunicato che l'Amministrazione sta risolvendo i casi ancora in essere.

In relazione alla ditta per la quale sono state chieste informazioni, l'Italia ha assicurato che risulta attualmente ancora sospesa e che nel più breve tempo possibile saranno trasmesse, alla Commissione ed agli Stati membri, notizie ufficiali sui provvedimenti che l'organismo di controllo ha adottato al riguardo.

La delegazione italiana ha anticipato alla Commissione ed agli altri Stati membri che a breve sarà presentato allo SCOF il report relativo alla suddetta visita della delegazione tedesca in Italia, e sarà chiesto di affrontare i punti critici emersi nel corso della visita stessa.

3) Conversione degli animali

La delegazione italiana ha chiesto ed ottenuto di inserire tra le "varie", in discussione all'ordine del giorno, la questione relativa al periodo di conversione di animali presenti in una azienda condotta precedentemente con sistema biologico solo per la parte vegetale.

Il problema esposto deriva dalla differenza tra quanto previsto dal punto 2.2.1 e 3.3 dell'allegato I, parte B. del Reg. (CE) n. 2092/91 e quanto invece riportato all'articolo 38 del

Reg. (CE) n. 889/2008. In quest'ultimo caso, infatti, non è più regolamentata il suddetto tipo di conversione.

La Commissione, verificata la fondatezza della problematica esposta, ha ritenuto opportuno riaffrontare la questione al prossimo SCOF al fine di verificare la normativa di riferimento e fornire il proprio punto di vista.

06 OTT. 2009

Il Capo del Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)

